

Accordo tra Agenzia Forestas e le OO. SS. per l'attuazione del PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE DI ASSUNZIONI DI PERSONALE (Regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3 – “Legge di stabilità 2022”).

Vista la Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3 “Legge di stabilità 2022” che, all'art. 11, commi 2 e 3, prevede rispettivamente che *“Al fine di rafforzare il ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, l'Agenzia FoReSTAS, è autorizzata, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, ad effettuare un Piano straordinario triennale di assunzioni di personale per consentire il reintegro delle unità di personale cessate dal 2010 ad oggi. [...]”* e che *“Per le procedure di reclutamento di cui al comma 2 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)”*.

Vista la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8 - “Legge Forestale della Sardegna” che, all'art. 49, comma 1, prevede *“Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono: a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati; gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e i disagi creati localmente al sistema agro-pastorale”*.

Visto il piano di fabbisogno del personale dell'Agenzia 2023-2025, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.15 del 21/03/2023;

Visto il Piano Straordinario Triennale di Assunzioni di Personale predisposto dall'Agenzia e trasmesso alle OO.SS. con nota prot. 14287 del 17.10.2023 ed ai Comuni interessati con nota prot. 14288 del 17.10.2023;

Visto in particolare l'Allegato A al suddetto piano - Ripartizione delle assunzioni nel triennio 2023-2025 – contenente il dettaglio delle assunzioni nel triennio 2023-2025 per singolo Comune sulla base del calcolo tra la quota di cessazioni riferibili al Comune e il rapporto tra il numero totale delle assunzioni e il numero totale delle cessazioni sulla base della capacità assunzionale;

Tra l'Agenzia Forestas e le Organizzazioni Sindacali si sottoscrive il seguente accordo:

1. Per l'attribuzione delle cessazioni ai singoli Comuni sede di presidio forestale e/o antincendio (squadra di lotta o vedetta) e/o Unità Operativa Specializzata (UOS) si utilizzano i seguenti criteri:
 - Nell'ipotesi di una cessazione lavorativa di un residente in un Comune nel cui territorio ricade uno o più presidio forestale, una UOS o che è sede di postazione di avvistamento e/o lotta AIB, la cessazione è attribuita allo stesso Comune;
 - Nell'ipotesi di una cessazione lavorativa di un residente in un Comune nel cui territorio non ricade un presidio forestale, una UOS o sede di postazione di avvistamento e/o lotta AIB, la cessazione è attribuita:
 - nel caso di un presidio forestale costituito da territori di un solo Comune al Comune e relativo presidio forestale in cui è avvenuta la cessazione;

- nel caso di un presidio forestale costituito da più “sezioni” ricadenti in territori di più Comuni, alla sezione e Comune corrispondente nella quale è avvenuta la cessazione;
 - Nell'ipotesi di cessazione di un lavoratore residente in un Comune nel quale sono presenti un presidio forestale, una UOS o che è sede di postazione di avvistamento e/o lotta AIB, ma avente sede di lavoro in un altro Comune, la cessazione sarà attribuita al Comune di residenza e non a quello di cessazione ancorché questo sia sede di un presidio forestale, una UOS o di postazione di avvistamento e/o lotta AIB.
 - Il Comune che dovesse avere porzioni di territorio comunale all'interno di più unità gestionali maturerà il diritto di avviamento al lavoro per i propri residenti in proporzione alla sommatoria di tutte le cessazioni nei vari presidi.
2. Le assunzioni vengono distribuite in percentuale nelle tre annualità (70,86% per il 2023, 18,89% nel 2024 e 10,23 nel 2025), con arrotondamento all'intero inferiore o superiore in base al valore della prima cifra decimale (minore, maggiore o uguale a 5) e trasportando all'annualità successiva gli eventuali resti, in positivo e in negativo, derivanti da tali arrotondamenti.
- Qualora, al termine del calcolo analitico, con il passaggio per arrotondamento da numeri decimali ad interi, al fine di rispettare il numero di assunzioni annuali dettate dal piano di fabbisogno del personale, risulti necessario il differimento di un esiguo numero di assunzioni da una annualità a quella successiva o, viceversa, alla precedente, i Comuni interessati da tali dilazioni o anticipazioni saranno individuati tramite un'estrazione casuale gestita da software.

Letto, Confermato e sottoscritto

CGIL Funzione Pubblica _____

CISL Funzione Pubblica _____

UIL Funzione Pubblica _____

SNAF _____

CLARES _____

FESAL _____

CONFSAL _____

CISAL _____

Agenzia FoReSTAS _____